



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**



L' Agenzia delle Dogane nella lotta alla contraffazione.

## Sommario

Agenzia delle Dogane –cenni storici.....	<b>3</b>
Agenzia delle Dogane – organizzazione.....	<b>4</b>
Agenzia delle Dogane-poteri.....	<b>5</b>
Fenomeno contraffazione.....	<b>5</b>
Ruolo dell’Agenzia delle Dogane nella lotta alla contraffazione.....	<b>7</b>
Agenzia delle Dogane-strumenti.....	<b>9</b>
Risultati conseguiti.....	<b>12</b>

## L'Agenzia delle Dogane – cenni storici

Le prime tracce storiche di un ordinamento doganale risalgono alla Grecia del V sec.A.C. nella sfera di influenza della città di Atene. E' noto che alle merci in transito, sia in entrata che in uscita nel porto del Pireo, veniva applicata una tassa del 2% ad valorem, mentre non ci è giunta alcuna informazione sui dazi pagati alla frontiera terrestre: ed esisteva, inoltre una terminologia specifica per distinguere i vari tipi di dazi in marittimi, terrestri, interni ed i pedaggi.

Queste forme di imposizione sono da considerarsi mere fonti di entrata e non avevano alcuna natura protezionistica.

Un'attività non solo fiscale ma anche e soprattutto economica , nel senso più alto del termine, caratterizza l'Amministrazione doganale fin dalle sue origini, sia per la particolare funzione di organismo tecnico attraverso cui viene attuata la politica economica e commerciale del Paese sia per la natura stessa dei tributi amministrati.

Il nucleo originario dell'attuale Agenzia delle Dogane si riconduce all'*Azienda delle Gabelle Sarde* che, entrata a far parte del Ministero delle Finanze nel 1843 con la denominazione di *Direzione Generale delle Gabelle e delle Privative*, divenne nel 1918 *Direzione Generale delle Dogane e delle Imposte Indirette*.

Alla proclamazione del Regno d'Italia (1861) *la Direzione Generale delle Gabelle e delle Privative* comprendeva vasti settori dell'attività fiscale: quali i servizi delle Dogane; delle manifatture di Tabacchi, delle Saline, dei Dazi di Consumo, e, infine, il Corpo della Guardia Doganale.

Negli anni immediatamente successivi, alla Direzione, che ancora conservava precisi connotati di autonomia nell'ambito del Ministero delle Finanze, si aggiunse l'amministrazione del *Lotto Pubblico* (1876), nell'intento di migliorarne i servizi ritenuti molto scadenti.

E' del 1886, l'istituzione del *Laboratorio Chimico Centrale delle Gabelle*, nucleo originario degli attuali Laboratori Chimici dell'Agenzia.

A questa fase di aggregazione seguì, con la specializzazione funzionale dei servizi, la naturale scissione da parte dei servizi del Lotto, cui seguirono successivamente l'Azienda dei Tabacchi, i servizi del sale e il Corpo della Guardia Doganale.

Quest'ultima, nel 1881 assumeva la denominazione di Guardia di Finanza mentre l'Ufficio Trattati e Legislazione Doganale della Direzione Generale nel 1923 diede vita al nucleo originario del Ministero degli Scambi e delle Valute, poi divenuto il Ministero del Commercio con l'Estero.

Con l'abolizione delle cinte daziarie (1930), alla Direzione Generale delle Gabelle rimaneva l'amministrazione delle Dogane, quella delle Imposte di Fabbricazione e, infine, quella delle Imposte Erariali di Consumo.

L'emanazione della legge delega 10 ottobre 1989, n. 349 apre una significativa fase di innovazione per l'Amministrazione doganale: con il primo dei provvedimenti delegati, il decreto legislativo 26 aprile 1990 n. 105, viene istituito il Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

Il nuovo organigramma degli uffici centrali e periferici, basato sui più recenti orientamenti organizzativi e gestionali, prevedeva un sostanziale decentramento delle attribuzioni e un ordinamento del personale che ne privilegiasse gli aspetti più qualificanti.

Parallelamente, le iniziative di semplificazione delle procedure, il potenziamento delle strutture e della formazione snellivano, gradatamente, le funzioni *in linea*, ridisegnando le responsabilità dirigenziali in stretta corrispondenza con i principi di razionalizzazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Il percorso così iniziato ha condotto, attraverso importanti provvedimenti normativi emanati nel corso degli anni '90, alle modificazioni sostanziali attribuite all'Amministrazione doganale con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Il Ministro delle Finanze, con decreto del 28/12/2000 ha, quindi, reso esecutiva dal 1° gennaio 2001 l'Agenzia delle Dogane e, sempre nel dicembre del 2000, il Comitato Direttivo ha deliberato gli atti basilari per il funzionamento dell'Agenzia: Regolamento d'Amministrazione, Regolamento di Contabilità e Statuto.

E' quindi operativa dal 18 aprile 2001, a livello centrale e periferico, una nuova struttura organizzativa fortemente orientata ai risultati e alla soddisfazione degli utenti, caratteristica, quest'ultima, che individua la missione del sistema doganale italiano come fattore di sviluppo economico.

### Agenzia delle Dogane-organizzazione

L'Agenzia delle Dogane è strutturata su tutto il territorio nazionale ed è organizzata in una struttura centrale, articolata in aree ed uffici di staff, ed una struttura periferica, ripartita in 14 Direzioni Regionali, che dal prossimo novembre p.v. saranno 10, con competenza su una o più regioni, ed infine in 80 uffici delle dogane, che sovrintendono a "zone" geografiche di particolare importanza economica.

In tale organizzazione, il coordinamento dell'attività di prevenzione e contrasto ai traffici illeciti è di competenza dell'Ufficio Antifrode Centrale, che impartisce le necessarie disposizioni agli uffici antifrode presso gli uffici doganali periferici.

L'Ufficio Antifrode Centrale rappresenta altresì la struttura di riferimento nazionale per l'OLAF, Ufficio europeo per la Lotta alla Frode e per tutti gli enti e/o organismi comunitari ed internazionali deputati alla prevenzione ed al contrasto delle frodi doganali.

### L'Agenzia delle Dogane-poteri

Com'è noto, alle Dogane – che già controllano ai fini tributari il movimento internazionale delle merci, dei passeggeri e loro bagagli ai quali, considerata la loro indicazione strategica, sono affidati anche compiti di natura “extra tributaria”.

Il legislatore, anche al fine di conseguire un'economia organizzativa ed operativa della Pubblica Amministrazione, ha demandato nel tempo all'Autorità doganale (identificando come tale gli uffici periferici dell'Agenzia delle Dogane) un gran numero di adempimenti di carattere extratributario.

In tale multiforme attività di controllo, i funzionari doganali, rivestono – ai sensi dell'art.324 del TULD, degli artt. 30 e 31 della L. nr. 4/1929 e dell'art.57 del c.p.p. – la qualità di ufficiali di polizia tributaria e giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati, con l'estensione anche fuori degli spazi doganali, per le visite, ispezioni e controlli di cui all'art. 20 bis del TULD (art.64.4 del D.L. 28/4/1993 nr. 131).

### Agenzia delle Dogane-strumenti

In sede doganale gli strumenti principali per la lotta alla contraffazione sono:

1. CIRCUITO DOGANALE DI CONTROLLO che consente di selezionare le dichiarazioni presentate dagli operatori, sulla base di profili di rischio inseriti a sistema in relazione alle analisi effettuate sulle diverse possibili ipotesi di frode (analisi dei rischi centrale), nonché sulla base delle indicazioni provenienti dagli uffici territoriali, i quali, comunque, provvedono ad integrare le indicazioni provenienti dal circuito doganale di controllo con l'analisi dei rischi locale.

Il sistema, in base all'analisi effettuata, segnala la tipologia di controllo cui sottoporre le dichiarazioni:

- controllo fisico delle merci **(VM)**;
- controllo dei mezzi di trasporto e dei container mediante l'ausilio degli “scanner” **(CS)**;
- approfondito controllo documentale della dichiarazione e della documentazione allegata **(CD)**;
- controllo automatizzato **(CA)**. Si tratta di una metodologia di controllo che utilizza le

informazioni presenti nel sistema informatico doganale che portano ad escludere, almeno in prima istanza, per il minore rischio di frode e a seguito di un generale controllo di ammissibilità della dichiarazione doganale, la necessità di procedere ad uno dei tre precedenti controlli.

2. A.I.D.A.(AUTOMAZIONE INTEGRATA DOGANE ACCISE) dell'Agenzia delle Dogane gestisce in tempo reale, ogni anno:

- ○ Oltre **11 milioni** di dichiarazioni doganali di importazione, esportazione e transito. Solo il 4% delle dichiarazioni è presentato su carta;
- ○ Circa **32 milioni** di transazioni intracomunitarie (riepilogate sugli elenchi intra) di cui 10% presentati su carta, 58% su floppy e 32% su telematico.

I "cargo manifest" (dichiarazioni che riepilogano il carico delle merci imbarcate e sbarcate via nave o aereo) trattati per via telematica nel 2007 ammontano a circa il 30% del totale e riguardano oltre 2.500.000 container in arrivo e 1.800.000 spedizioni via aerea.

Le imprese eseguono le operazioni di import export utilizzando un servizio di sdoganamento on line, in cui è integrata l'attività di controllo.

Ogni dichiarazione doganale, a prescindere dalla modalità di presentazione, è esaminata in tempo reale dal sistema informatico per :

- ○ Verificare la correttezza formale della dichiarazione (il sistema comunica agli utenti gli errori rilevati e registra soltanto le dichiarazioni formalmente corrette)
- ○ Verificare che alla dichiarazione siano allegati i certificati e le licenze richieste per il tipo di operazione eseguita (controllo di ammissibilità)
- ○ Verificare l'esistenza e la validità di certificati/licenze allegati, qualora l'ente emittente metta a disposizione la base dati che li contiene (controllo on line dei titoli/certificati-sportello unico);
- ○ Gestire automaticamente la selezione dei controlli in base a consolidate ed efficienti tecniche di analisi dei rischi (circuiti doganali di controllo).

3. CONTROLLI SCANNER: L' Agenzia delle Dogane nell'ambito dei controlli doganali nel 2002 si è dotata di 28 apparecchiature scanner per l'analisi a raggi X delle merci trasportate all'interno di container o altri mezzi (autocarri, autovetture ecc.). Gli scanner, come evidenziato nella figura, sono stati installati nelle dogane presso i principali porti od interporti a più intenso traffico di container e a maggior rischio, con finalità non limitate soltanto alla prevenzione delle frodi, ma volte ad impedire anche eventuali azioni terroristiche, consentendo di individuare anche merci pericolose o dual-use.

## Dislocazione SCANNER



### Fenomeno -contraffazione

La commercializzazione di merci contraffatte, di merci usurpative e, in genere di tutte le merci che violano i diritti di proprietà intellettuale, oltre a produrre notevoli danni ai titolari dei diritti ai fabbricanti e ai commercianti che rispettano le Leggi, induce in inganno i consumatori, mettendo a rischio la loro salute e sicurezza.

La riproduzione fraudolenta di un prodotto può anche provocare deviazioni del traffico commerciale e fenomeni di concorrenza sleale e produce danni gravissimi allo sviluppo della ricerca ed alla capacità di invenzione e di innovazione, minando alla base la fiducia nella capacità di espansione di un mercato interno. Il mancato sviluppo della ricerca determina il calo degli investimenti, lo spostamento delle produzioni verso mercati che tutelano in maniera efficace i propri diritti e l'inevitabile conseguenza

di tutto ciò è la riduzione del numero dei posti di lavoro offerti dalle imprese.

La contraffazione è ormai diffusa in quasi tutti i settori della produzione e del consumo:

moda, abbigliamento, pelletteria, orologi, scarpe, profumi, occhiali, elettronica di consumo, software, sigarette, attrezzature sportive, mobili, giocattoli, pezzi di ricambio per auto, pezzi di aerei, medicinali, prodotti alimentari, liquori, ecc .

Alcuni dei settori sopra elencati riguardano direttamente la salute dei consumatori e quindi richiedono interventi immediati e preventivi da parte delle autorità preposte al controllo, le quali provvedono al sequestro e della distruzione delle merci contraffatte.

Tale attività comunque deve essere svolta senza ostacolare il normale svolgimento del commercio legittimo..

L'Unione Europea, attraverso l'adozione di nuovi strumenti normativi, si pone l'obiettivo di rendere sempre più efficiente la risposta e la capacità di intervento degli Stati Membri rispetto ad un fenomeno criminale che ha assunto dimensioni estremamente gravi negli ultimi anni.

Al riguardo, l'Autorità doganale competente è, per l'Italia, l'Agenzia delle Dogane, la quale esercita il proprio potere d'intervento secondo le modalità dettate dalla normativa comunitaria di riferimento costituita dai Regolamento CE n.1383/2003 e dal Regolamento CE 1891/2004; e tale normativa attribuisce all'Autorità doganale il potere di sospendere lo svincolo o procedere al blocco delle merci sospettate, informando il titolare del diritto.

Il Regolamento CE n. 1383 del Consiglio del 22 luglio 2003 definisce:

<sup>1</sup>  
• **merci contraffatte** si intendono:

- ○ le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto, senza autorizzazione, un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio e che pertanto violi i diritti del titolare del marchio in questione;
- ○ qualsiasi segno distintivo (compresi logo, etichetta, opuscolo, ecc.), anche presentato separatamente;
- ○ gli imballaggi recanti marchi di merce contraffatta presentati separatamente;

<sup>2</sup>  
• **merci usurpative** le merci che costituiscono o che contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi o del titolare dei diritti relativi al disegno o modello, registrato o meno, a norma del diritto nazionale, ovvero di una persona da questi autorizzata nel paese di produzione.

<sup>1</sup>  
Art. 2 sub<sub>2</sub> 1 lettera a) Reg.  
n.1383/2003 Art.2 sub 1 lettera b)  
Reg. N.1383/2003



Le organizzazioni criminali, nel trasferire le merci dal luogo di produzione a quello di distribuzione, cercano prima di tutto di non consentire l'individuazione della provenienza: le merci contraffatte, prima di arrivare a destinazione, transitano spesso attraverso altri paesi per poi essere rinviate verso gli effettivi paesi destinatari.

Attualmente il rischio maggiore per la salute è rappresentato dall'acquisto di medicinali presumibilmente contraffatti attraverso la grande farmacia on-line che è Internet, che costituisce un canale di distribuzione che sfugge a qualsiasi tipologia di controlli da parte delle autorità.

La vendita di farmaci, vitamine e integratori attraverso Internet e la deregolamentazione del commercio al dettaglio per alcuni farmaci indurrebbero potenziali clienti ad un uso considerevole di farmaci di qualità non controllata e probabilmente contraffatti.

Come già accennato, il reato di contraffazione si realizza mediante la messa in circolazione di un prodotto con marchio contraffatto e, nel caso dei farmaci, anche di un principio attivo contraffatto.

La minaccia più grave riguarda i medicinali provenienti dalla Cina e dall'India, dove sono prodotti senza una opportuna regolamentazione e senza il rispetto di standard qualitativi, compromettendo la sicurezza e l'efficacia dei prodotti farmaceutici stessi.

A tal fine la Commissione Europea nell'anno 2008 ha realizzato un' "operazione doganale congiunta" denominata **MEDIFAKE**, riguardante i medicinali falsi, alla quale hanno partecipato tutti i 27 paesi membri della Comunità.

Tale operazione ha permesso di individuare non solo gli indicatori di pericolo ma ha fatto anche emergere le rotte dei traffici illeciti e gli operatori economici sospetti.

### Ruolo dell'Agenzia delle Dogane nella lotta alla contraffazione.

Il ruolo di primo piano dell'Agenzia delle Dogane nella lotta alla contraffazione è determinato dalle normative sia di livello comunitario che nazionale, ed è stato recentemente meglio precisato e rafforzato dal Regolamento del Consiglio Europeo n.°1383 del 2003<sup>3</sup>, dal Regolamento della Commissione n.°1891 del 21 Ottobre 2004<sup>4</sup>, dalle disposizioni dell'art.4, commi 54<sup>5</sup> e 80<sup>6</sup> della Legge 350 del 24 Dicembre 2003.

L'insieme di queste norme, rafforzando il quadro giuridico di riferimento già esistente, consente un

<sup>3</sup> Intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti) <sup>4</sup> Regolamento di applicazione delle disposizioni del Reg. CE n° 1383/2003 sulla contraffazione Per potenziare la lotta alla contraffazione e per tutelare la specificità dei prodotti, l'Agenzia delle dogane può sottoscrivere con gli operatori, su loro richiesta, convenzioni per la raccolta in una banca dati multimediale dei dati) <sup>5</sup> L'autorità amministrativa, quando accerta, sia all'atto dell'importazione o esportazione che della commercializzazione o distribuzione, la violazione di un diritto di proprietà intellettuale o industriale, può disporre anche d'ufficio, previo assenso dell'autorità giudiziaria e facendone rapporto alla stessa il sequestro della merce, e decorsi tre mesi, la distruzione, a spese, ove possibile del contravventore; è fatta salva la conservazione di campioni da utilizzare ai fini giudiziari

più efficace contrasto di tale fenomeno illecito ed una conseguente, maggiore tutela dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale e dei consumatori.

I funzionari doganali grazie alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti possono procedere a:

- a) un immediato blocco della merce presumibilmente contraffatta e/o usurpativa: attraverso il Circuito Doganale di Controllo, è infatti possibile individuare la merce sospetta e sottoporla ad un approfondito controllo di tipo documentale, e/ o fisico, con la possibilità eventualmente di sottoporre la spedizione agli scanner in dotazione all'Agenzia delle Dogane;
- b) In caso di sospensione dello svincolo delle merci i funzionari doganali informano il titolare del diritto di una possibile contraffazione affinché lo stesso, proceda all'accertamento della sospettata contraffazione mediante perizia redatta a cura di un tecnico preventivamente incaricato: qualora si tratti di merci deperibili, la normativa comunitaria prevede un limite di tre giorni di tempo per determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale; al di fuori dei casi di merci deperibili il termine è di dieci giorni, prorogabili, in casi particolari, ad altri dieci. Nel caso la perizia dia esito positivo, ovvero in cui sia comunque ipotizzabile un reato, l'autorità doganale sottopone a sequestro le merci contraffatte ed invia notizia di reato all'autorità giudiziaria competente perché possa avviarsi un procedimento di natura penale:
- c) ai sensi dell' articolo 473 C.P. <sup>7</sup> ;
- d) ai sensi dell' articolo 474 C.P. <sup>8</sup> ;
- e) ai sensi dell' articolo 517 C.P. <sup>9</sup> ;
- f) ai sensi dell'articolo 648 C.P. <sup>10</sup>

L'art.2 del Regolamento CE n°1383/2003 ha anche esteso rispetto alla normativa comunitaria previgente l'ambito di intervento delle dogane: oltre alle tradizionali categorie di merci sospettate di violare i diritti di proprietà intellettuale (merci contraffatte, merci usurpative, merci che, in base alla normativa del singolo Stato Membro, ledono i diritti relativi a brevetti e a certificati protettivi complementari) sono state anche contemplate le merci che violano le disposizioni nazionali in materia di privative nazionali per ritrovati vegetali, denominazioni d'origine (DOP), indicazioni geografiche (IGP) o denominazioni geografiche.

I funzionari doganali non possono intervenire nei casi di vendite parallele ovvero del così detto "mercato grigio", poichè questo fenomeno non ha nulla a che vedere con la contraffazione vera e propria in quanto si riferisce alla commercializzazione di beni tramite canali di distribuzione diversi da quelli autorizzati dal produttore o fabbricante.

La regolamentazione comunitaria non viene applicata alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori nel caso in cui il valore dei beni non superi complessivamente 300 € per viaggiatore; detto

<sup>7</sup> Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali -Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattro milioni. Alla stessa pena soggiace chi industrialmente contraffà o altera, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale. L'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi -Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti previsti dall'articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire quattro milioni. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente;

<sup>8</sup> Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri [ 2563-2574 c.c.], atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro; <sup>10</sup> Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, acquista, riceve od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, e' punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da lire un milione a lire venti milioni. La pena e' della reclusione sino a sei anni e della multa sino a lire un milione, se il fatto e' di particolare tenuita'. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non e' imputabile o non e' punibile

importo è aumentato a 430 € nel caso di arrivo in aereo o via mare. Tali limiti si riducono a 150 € per i viaggiatori minori di 15 anni, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato.

### Progetto F.A.L.S.T.A.F.F.

Si tratta di un progetto di lotta alla contraffazione, elaborato dall'Agenzia delle Dogane che si concretizza nella costituzione di una banca dati multimediale dei prodotti autentici inserita nel sistema informativo AIDA (Automazione Integrata Dogane e Accise) dell'Agenzia.

La banca dati, alimentata dagli stessi titolari del diritto, consente, ma non solo, di confrontare le caratteristiche dei prodotti sospettati di contraffazione con le caratteristiche dei prodotti originali. In sintesi, ogni azienda che richieda un intervento di tutela di un proprio prodotto genera una scheda nella banca dati, in cui possono essere registrate, per ogni prodotto, tutte le informazioni di carattere tecnico che lo contraddistinguono.

Della banca dati fanno parte anche le immagini del prodotto e la "mappa" dei suoi itinerari doganali. I funzionari doganali possono a loro volta interrogare la banca dati ottenendo risposte in tempo reale e possono avvalersi, per le richieste di intervento, di esperti delle associazioni di categoria e/o degli enti di certificazione della qualità dei prodotti posti sotto tutela.

La banca dati si integra, inoltre, con il Circuito Doganale di Controllo e permette di definire ulteriori profili di rischio ai quali sono collegate specifiche azioni per la tutela dei prodotti protetti da marchio.

Nel 2005 il progetto FALSTAFF ha ricevuto la Menzione d'onore negli eEurope Awards, Oscar Europeo 2005 per le migliori iniziative di e-government, che ha avuto luogo a Manchester, presso la Presidenza del Regno Unito del Consiglio UE.

## Risultati conseguiti.

Nella tabella sotto riportata sono indicati il numero di pezzi sequestrati nel quadriennio 2004/2008

Merce contraffatta sequestrata dall'Agenzia delle Dogane distinta per categoria merceologica e per numero di pezzi sequestrati

Tipologia	2005		2006		2007		2008	
	Italia	UE	Italia	UE	Italia	UE	Italia	UE
Prodotti alimentari,alcoli e bevande	-	5.228.896	140.640	1.185.649	190.560	1.924.896	3.674	2.434.959
Profumi e cosmetici	13.536	694.633	18.203	1.676.409	133.456	6.103.171	202.575	4.588.317
Abbigliamento ed accessori	3.039.965	10.982.915	2.538.938	14.361.867	6.910.189	17.783.130	3.456.163	17.742.298
Apparecchi e materiale elettrico	859.551	3.273.538	715.393	2.984.476	1.403.073	3.648.348	401.428	5.046.607
Materiale informatico	159.317	808.637	55.200	152.102	66.427	246.236	50.007	415.144
CD,DVD, cassette audio e video	4.335.425	9.703.059	8.801.360	15.080.161	80.098	3.298.813	232.042	79.170.506
Orologi e gioielli	175.131	516.240	63.939	943.819	92.646	1.787.016	397.945	1.539.202
Giochi e giocattoli	1.136.814	1.891.981	89.518	2.370.894	2.316.294	4.685.037	468.022	4.963.016
Prodotti vari	1.484.991	9.431.647	5.033.107	13.287.274	686.213	8.357.699	564.450	12.209.326
<b>Totale al netto di:</b>	<b>11.204.730</b>	<b>42.531.546</b>	<b>17.456.298</b>	<b>52.042.651</b>	<b>11.878.956</b>	<b>47.834.346</b>	<b>5.776.306</b>	<b>128.109.375</b>
Sigarette (pacchetti)	397.160	32.641.243	599.950	73.920.446	5.572.255	27.161.056	3.229.850	41.907.847
Medicine	-	560.598	-	2.711.410	6.000	4.081.056	96	8891056
<b>Totale generale</b>	<b>11.601.890</b>	<b>75.733.387</b>	<b>18.056.248</b>	<b>128.674.507</b>	<b>17.457.211</b>	<b>79.076.458</b>	<b>9.006.252</b>	<b>178.908.278</b>

Elaborazione Agenzia delle Dogane su dati TAXUD

